

N. 01562/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giambattista Scirè, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Traina e Giovanna Scalambrieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, viale Raffaello Sanzio n. 60;

contro

Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege* in via Vecchia Ognina n. 149;

nei confronti di

Melania Nucifora, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Giuffrida, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, via Rindone n. 4;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del verbale n. 2 del 17 novembre 2011;
- del verbale n. 3 del 19/20 dicembre 2011 relativo ai lavori della commissione giudicatrice nominata per la selezione pubblica indetta con decreto rettoriale dell'Università degli studi di Catania;
- della relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice;
- del decreto del direttore amministrativo dell'Università degli studi di Catania del 22 dicembre 2011 prot. 82356;
- dell'atto di assunzione del 28.12.2011 della controinteressata:

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del verbale del 4 aprile 2012 avente ad oggetto "Ottemperanza alle richieste del TAR Sicilia/Catania" relativo ai lavori della Commissione Giudicatrice nominata per la selezione pubblica indetta con Decreto Rettoriale dell'Università degli Studi di Catania dell'11 agosto 2011 per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 STORIA CONTEMPORANEA - settore scientifico disciplinare M-STO-04 Storia contemporanea presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti e verbali della Commissione, nei limiti d'interesse.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Catania e della controinteressata Melania Nucifora;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso introduttivo, il Dr. Giambattista Scirè - premesso di aver partecipato alla selezione indetta con D.R. dell'11.08.2011 per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A3 STORIA CONTEMPORANEA - settore scientifico disciplinare M-STO-04, presso la facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università degli Studi di Catania - ha impugnato gli atti con cui la Commissione Giudicatrice, ha dichiarato vincitrice la Dott.ssa Melania Nucifora.

Nel ricorso sono articolate le seguenti censure:

- violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti avuto riguardo all'omessa esclusione della controinteressata perché priva dei requisiti di partecipazione richiesti alternativamente dal bando, vale a dire il titolo di dottore di ricerca o il diploma di laurea attinente lo specifico settore scientifico disciplinare della storia contemporanea; sotto questo particolare profilo il ricorrente sostiene che la laurea in architettura unitamente ad un curriculum professionale incentrato interamente su aspetti di storia dell'architettura ed evoluzione dell'urbanistica e degli aspetti del territorio non sia inerente al settore concorsuale storia contemporanea così come

definito dal D.M. 29 luglio 2011;

- violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste, contraddittorietà e violazione del parametro di congruità nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni (secondo e terzo motivo di ricorso). La commissione avrebbe erroneamente ritenuto congruenti con il settore scientifico disciplinare in questione i titoli e le pubblicazioni della controinteressata totalmente estranei alle discipline storiche; la contraddittorietà del comportamento della commissione emergerebbe, inoltre, dall'omessa attribuzione del punteggio massimo previsto per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, attesa la piena congruenza del titolo di dottore di ricerca in storia contemporanea conseguito dal ricorrente, al quale la commissione ha attribuito tre punti a fronte di un punteggio massimo di quattro punti. Parte ricorrente contesta, inoltre, la sottovalutazione della propria attività didattica alla quale la commissione ha attribuito 2,4 punti, nonché l'illegittima attribuzione di alcun punteggio per il titolo di componente del progetto PRIN, a fronte dei sei punti attribuiti alla controinteressata per analogo titolo; sotto questo profilo, il ricorrente rileva, inoltre, che il predetto punteggio sia stato erroneamente attribuito quale "attività didattica", mentre la partecipazione ai programmi di ricerca universitari d'interesse nazionale sarebbe un'attività di ricerca.

L'Università degli Studi di Catania si è costituita in giudizio per resistere al ricorso sostenendo la correttezza dell'operato della commissione e allegando una nota di controdeduzioni sottoscritta dal Presidente della commissione recante le seguenti precisazioni:

"1) il settore M-STO/04 sarebbe comprensivo anche della storia

delle trasformazioni ambientali e territoriali e dunque anche dei diversi aspetti economico- sociali, culturali, tecnici e materiali di tali trasformazioni come comprovato dall'esistenza e dell'attività di specifiche associazioni di settore che considerano le tematiche di storia del territorio pertinenti alla disciplina "storia";

2) la lamentata attribuzione di un punto alla controinteressata per effetto dell'iscrizione al secondo anno di un corso di dottorato non trova riscontro nel verbale né negli allegati;

3) la lamentata mancata attribuzione del punteggio massimo di quattro punti per il titolo di dottore di ricerca al ricorrente si basa "sul fatto che la previsione di quattro punti disponibili era stata formulata tenendo conto del fatto che taluni corsi di dottorato hanno una durata di quattro anni e taluni altri di tre, che taluni dottori di ricerca possiedono il titolo di Doctor europaeus o comunque svolgono parte della formazione dottorale all'estero ...";

4) la lamentata mancata attribuzione di adeguato punteggio alle attività didattiche del ricorrente non si basa sulla congruità dell'argomento bensì sulla tipologia di attività e la sua durata;

5) la lamentata mancata attribuzione di un punteggio relativo alla partecipazione ad un progetto PRIN del ricorrente è smentita dal verbale n. 3 dal quale risulta l'attribuzione di due punti nella tipologia dei titoli definita "attività di ricerca".

Anche la controinteressata si è costituita in giudizio e ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del bando di selezione nella parte in cui individua il criterio di congruenza delle pubblicazioni dei candidati anche nelle tematiche interdisciplinari correlate al settore scientifico disciplinare in concorso; ha, inoltre, contestato le conclusioni del ricorrente

affermando la “riconcucibilità delle tematiche concernenti la storia urbana e la storia del territorio nell’ambito del settore scientifico disciplinare concernente la procedura per cui è causa.

Con Ordinanza n. 306/2012 la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare rilevando *“consistenti profili di fumus in relazione alla dedotta incongruenza nella valutazione dei titoli della controinteressata, avuto riguardo in particolare all’analitica previsione di cui all’allegato B del DM 29.07.2011 336, art. 11/A3: Storia contemporanea”*, ordinando alla commissione il riesame degli atti attraverso un’analitica valutazione di ciascun titolo.

La Commissione si è quindi riunita in data 4 aprile 2012 per dare esecuzione alla predetta ordinanza; in quella sede, la predetta commissione dopo aver richiamato l’area di riferimento *“storia contemporanea”* come risultante dall’allegato B del D.M. 29 luglio 2011 ha fornito le proprie precisazioni sul carattere interdisciplinare della storia contemporanea e sulla congruenza degli aspetti concernenti la storia delle trasformazioni ambientali e territoriali con il settore scientifico disciplinare messo a concorso (v. punti 7), 8), 9) e 10) del verbale del 4 aprile 2012), affermando che *“tanto la normativa quanto la prassi didattica e scientifica considerano la storia urbana, del territorio e dell’ambiente ambito pienamente interno alle discipline storiche propriamente intese e dunque al settore M-STO-04. La storia dell’ambiente, del territorio o dello sviluppo urbano in età contemporanea e da intendersi parte della storia contemporanea perché con essa condivide l’interesse per le attività antropiche, nelle loro molteplici relazioni materiali, produttive, politiche, sociali e culturali tra i diversi aggregati sociali e con il contesto in cui essi si inseriscono si sviluppa. Ne*

condivide dunque interessi tematici, problematiche e metodologie disciplinari. L'eventuale assonanza con la denominazione di talune discipline di ambito architettonico non deve svelare la diversità di oggetto di studio soprattutto di metodo di indagine di approccio epistemologico". Inoltre, "nella declaratoria di altri settori scientifico disciplinari non compare la storia urbana del territorio come settore scientifico disciplinare a sé stante o ricompreso entro altri settori scientifici disciplinari diversi da 11/A3- M-STO-04."

Dopo queste premesse la commissione ha riesaminato la congruenza dei singoli titoli conseguiti dalla controinteressata e delle pubblicazioni nelle tabelle riportate alle pagine 6-7-8-9 del verbale del 4 aprile 2012.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il dr. Scirè ha impugnato il predetto verbale deducendo, ancora una volta, la violazione del parametro di congruità nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e il vizio di elusione del giudicato cautelare. Secondo la difesa di parte ricorrente, la commissione si sarebbe limitata ad apporre a margine di ogni titolo e pubblicazione della controinteressata una brevissima descrizione del rispettivo contenuto, omettendo qualsiasi attività di motivato riesame del contenuto degli stessi. Ha inoltre, contestato le conclusioni formulate dalla commissione sulla presunta "omnicomprensività" della disciplina "storia contemporanea".

La controinteressata e l'Università degli Studi di Catania hanno controdedotto alle censure articolate con ricorso per motivi aggiunti. L'università di Catania ha depositato, in data 29 giugno 2012, una memoria difensiva a sostegno della correttezza dell'operato della commissione in sede di riesame ribadendo che la congruenza "*non va*

misurata rispetto ad un elenco di temi, ma con un approccio scientifico disciplinare che indaga ... un'ampia varietà di fenomeni sociali, anche nella loro relazione con il contesto ambientale territoriale ..."; tali conclusioni sarebbero, peraltro, avvalorate dalla circostanza che insegnamenti di *“storia del territorio, sono affidati da diverse facoltà umanistiche e di scienze politiche sociali a docenti afferenti al settore M. STO/ 04”*.

Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha formulato domanda per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente all'illegittimo operato della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Le parti hanno poi scambiato ulteriori memorie repliche e alla fama e alla pubblica udienza del 26 marzo 2014, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. Il ricorso in esame concerne la legittimità della procedura di valutazione per la stipula di un contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica per il settore concorsuale “storia contemporanea” presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Catania; in estrema sintesi, a fronte del ricorrente (laureato in storia, in possesso del dottorato di ricerca in studi storici per l'età moderna e contemporanea e con un curriculum incentrato sugli studi storici) e della controinteressata (laureata in architettura con un curriculum incentrato su studi di architettura, urbanistica e storia del territorio), la commissione ha ritenuto che le pubblicazioni ed il curriculum della controinteressata fossero pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare oggetto del concorso, determinando così l'ammissione della controinteressata alla procedura concorsuale e l'individuazione della

medesima quale migliore candidato.

2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei criteri di valutazione fissati dal bando di concorso formulata dalla controinteressata: l'eccezione è infondata e va respinta poiché il ricorrente non si duole dell'applicazione di uno specifico criterio previsto dal bando, ma censura l'erronea e illegittima applicazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi da parte della commissione. Il nucleo centrale della controversia ruota, infatti, intorno alla verifica della valutazione di congruità con il settore scientifico disciplinare messo a concorso che, per giurisprudenza consolidata, costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata alla commissione giudicatrice, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze possedute dal predetto organo collegiale, non possono essere sindacate dal giudice della legittimità, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, ovvero una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica e, quindi, sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835).

La giurisprudenza ha, inoltre, specificato che i criteri di valutazione delle pubblicazioni tra cui quello della interdisciplinarietà sono espressione di un apprezzamento tecnico che è di certo sindacabile dal giudice in via intrinseca con la limitazione però alle valutazioni

che si pongano al di fuori dell'ambito dell'opinabilità (Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n.2230 e 12 marzo 2012, n.1386) e che in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti anche a livello di diritto dell'UE, il giudice amministrativo non può esimersi dal valutare l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile, vale dire ove debba esercitarsi una discrezionalità tecnica, in rapporto alla quale l'esercizio del potere richiede non una scelta di opportunità, ma l'esatta valutazione di un fatto secondo i criteri di una determinata scienza o tecnica o, come nel caso in esame, secondo i precisi parametri fissati nel D.M. 4 ottobre 2000.

3. Premesso ciò, il Collegio ritiene che alcune affermazioni e conclusioni espresse dalla commissione giudicatrice sulla congruenza del curriculum della controinteressata con il settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura appaiano palesemente illogiche nei termini di seguito precisati.

Va premesso che in base alla definizione contenuta nel D.M. 4 ottobre 2000, il settore M. STO/ 04 - Storia contemporanea, *“comprende le competenze relative agli ultimi due secoli a partire dagli eventi politici tardo settecenteschi che propongono i temi universali dell'autodeterminazione e della cittadinanza (rivoluzione americana e rivoluzione francese). Si caratterizza per l'attenzione ai fenomeni di interdipendenza mondiale, massificazione e accelerazione dei processi socioeconomici. In quanto indagine volta alla chiarificazione del nostro tempo, sviluppa l'intreccio tra storia e memoria, storia di genere, fenomeni politico istituzionali, religiosi, socioculturali, militari. Comprende inoltre studi relativi*

alla metodologia, alla storiografia e alla didattica del periodo considerato". E' indubbio, quindi, che entro i confini sopra delimitati, qualsiasi attività di studio o ricerca comunque riconducibile ai fenomeni espressamente presi in considerazione dalla norma possa essere ricondotta al settore scientifico - disciplinare "storia contemporanea". La commissione, tuttavia, operando una lettura eccessivamente "inclusiva" del settore scientifico disciplinare in questione e richiamando studi di storiografia italiana internazionale ritiene che *"anche la storia delle trasformazioni ambientali e territoriali"* (di cui non vi è alcuna menzione nel settore M. STO/ 04, n.d.r.) sia riconducibile alla storia contemporanea poiché *"tanto la normativa quanto la prassi didattica scientifica considerano la storia urbana, del territorio dell'ambiente ambito pienamente interno alle discipline storiche propriamente intese (...). La storia dell'ambiente, del territorio dello sviluppo urbano in età contemporanea è da intendersi parte della storia contemporanea perché con essa condivide l'interesse per le attività antropiche, nelle loro molteplici relazioni materiali, produttive, politiche, sociali e culturali tra diversi aggregati sociali e con il contesto in cui s'inseriscono e si sviluppano ..."* (v. punto 9. del verbale del 4 aprile 2012). Secondo la commissione tali conclusioni sarebbero, inoltre, confermate dalla circostanza che *"nelle declaratorie di altri settori scientifico – disciplinari, come nell'allegato B del DM n. 366 non compare la storia urbana e del territorio come settore scientifico disciplinare a se stante o ricompreso entro altri settori scientifici disciplinari diversi dalla storia contemporanea"* (v. punto 10. del verbale del 4 aprile 2012 dieci). A tale riguardo, il Collegio rileva che - in disparte ogni considerazione sulla "onnicomprensività"

dei fenomeni storici (che seppur condivisibile da un punto di vista scientifico, non appare pienamente coerente con la finalità di definizione degli ambiti tematici perseguita dal DM 4 ottobre 2000) - le conclusioni cui giunge la commissione appaiono errate laddove ritengono che la storia urbana e del territorio sia riconducibile al settore scientifico disciplinare della storia contemporanea, mancando la previsione di un diverso settore scientifico disciplinare all'interno del quale possa collocarsi. Invero, l'allegato B del DM 4 ottobre 2010 nell'ambito dell'area 08 - Ingegneria civile e Architettura definisce il settore scientifico disciplinare ICAR/18 Storia dell'architettura che riguarda *“la STORIA delle attività edilizie e di altre attinenti alla formazione e TRASFORMAZIONE dell'ambiente (giardini, parchi, PAESAGGIO, CITTA', TERRITORIO), IN RAPPORTO AL QUADRO POLITICO, ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE DELLE VARIE EPOCHE; gli argomenti STORICI concernenti aspetti specifici di tali attività, dalla rappresentazione dello spazio architettonico alle tecniche edilizie; la storia del pensiero e delle teorie sull'architettura; lo studio critico dell'opera architettonica, esaminata nel suo contesto con riferimento alle cause, ai programmi ed all'uso, nelle sue modalità linguistiche e tecniche, nella sua realtà costruita, nei suoi significati”*. È evidente, pertanto che - contrariamente a quanto affermato dalla commissione - le tematiche concernenti la storia dell'ambiente e del territorio, anche sotto il profilo delle loro relazioni con fenomeni socio-culturali e politico-istituzionali, trovano una precisa collocazione nell'ambito delle di altre discipline, tenendo anche presente che altri settori scientifico disciplinari, quali ICAR/15 - Architettura del paesaggio e ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana prendono in

considerazione tematiche concernenti le trasformazioni ambientali e territoriali e l'interazione tra territorio e attività antropiche.

D'altra parte, qualora il bando di concorso - nel rispetto del principio di libertà di denominazione degli insegnamenti - avesse voluto ulteriormente ampliare il settore scientifico disciplinare ricomprendendo anche fenomeni storici inerenti ai macrosettori relativi all'architettura o all'urbanistica avrebbe dovuto fare ciò in modo espresso, specificando il contenuto della declaratoria del settore concorsuale. In mancanza di tale previsione non può, invece, presumersi che il settore scientifico disciplinare di storia contemporanea possa ricomprendere discipline e tematiche direttamente contemplate da altri settori estranei, peraltro all'area di riferimento A tal proposito (e a titolo esemplificativo) va evidenziato che, nella fattispecie in esame, non è casuale che l'allegato A del bando di concorso (avente ad oggetto la definizione del settore scientifico disciplinare) abbia espressamente precisato - ampliando la definizione di storia contemporanea contenuto nel DM 4 ottobre 2000 - che *“il settore ricomprende anche la storia dell'Europa orientale nell'età contemporanea...”* al fine di prevenire ogni dubbio circa la riconducibilità delle relative tematiche al diverso settore M- STO/03 - Storia dell'Europa orientale.

4. Una volta precisato l'errore di fondo in cui è incorsa la commissione è necessario, adesso, verificare sino a che punto l'eccessivo ampliamento del settore scientifico disciplinare “storia contemporanea”, in contrasto con il dato normativo risultante dalle definizioni contenute DM 4 ottobre 2010 e dalla bando di concorso, abbia compromesso la legittimità dell'operato della commissione in ordine alla valutazione della congruenza del curriculum della

controinteressata. Sotto questo profilo, il Collegio rileva che si può prescindere dall'aspetto concernente l'ammissione della controinteressata alla procedura concorsuale, poiché, per come emergerà nel prosieguo, alla d.ssa Nucifora è stato illegittimamente attribuito punteggio per titoli relativi ad attività che la commissione ha erroneamente ritenuto pertinenti con il settore scientifico disciplinare messo a concorso, ma che in base alle argomentazioni esposte sub 3) non risultano congruenti con il settore scientifico disciplinare storia contemporanea, così come definito DM 4 ottobre 2010 e dal bando di concorso.

Si tratta in particolare dei seguenti titoli, per i quali viene utilizzata la numerazione progressiva presente nella tabella facente parte del verbale del 4 aprile 2012 e viene riportato il punteggio attribuito e la motivazione espressa dalla commissione, in sede di riesame, circa la presunta congruenza con il settore scientifico disciplinare "storia contemporanea":

n. 3 - membro del gruppo di ricerca sui fondi MIUR: costruzione rappresentazione dei centri abitati (punti 1): *"Come emerso dal colloquio, la candidata ha affrontato un tema di STORIA DEL TERRITORIO tra sette e ottocento, argomento classico della storiografia sul mezzogiorno"*;

n. 4 - collaborazione esterna alla ricerca presso l'università di Catania CUTGANA (punti 0,5): *"Ricerca di storia delle TRASFORMAZIONI TERRITORIALI prodromiche allo stato presente, in coerenza con le ricerche di STORIA URBANA e STORIA AMBIENTALE"*;

n. 6- coordinamento scientifico del gruppo di ricerca per la redazione di indagini storiche e territoriali per il distretto culturale Taormina

Etna (punti 1): *“Indagini storiche relative alle TRASFORMAZIONI TERRITORIALI in età contemporanea...”*;

n. 10 - contratto di prestazione d’opera intellettuale per ricerche bibliografiche e archivistiche sulle trasformazioni del paesaggio urbano di Siracusa (punti 0,1): *“ricerche sulla storia delle TRASFORMAZIONI delle AREE PERIURBANE siracusane tra otto e novecento”*;

n. 11 - contratto di prestazione d’opera intellettuale per ricerche bibliografiche e archivistiche sull’insediamento del polo industriale nell’area nord di Siracusa (punti 0,4): *“ricerche sulla STORIA del POLO INDUSTRIALE di Siracusa, evidentemente in età contemporanea”*;

n. 12 -membro gruppo di ricerca “Cathedral of Coastal industrial Archaeology” (punti 1): *“ricerche sulla STORIA degli INSEDIAMENTI INDUSTRIALI dalla fine del settecento in poi, in collaborazione con uno dei principali centri di riferimento per la storiografia moderna e contemporanea in ambito internazionale”*;

n. 13 - esperta in politiche comunitarie per l’ambiente presso il ministero dell’ambiente (punti 1,5): *“ricerche sulla STORIA delle POLITICHE COMUNITARIE PER L’AMBIENTE E LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE”*;

n. 15- contratto di docenza per l’insegnamento di storia dell’architettura - storia dell’ambiente del paesaggio – (punti 6): *“docenza riferita alla STORIA URBANA AMBIENTALE presso la facoltà di lettere (settore M-STO 04)”*;

n. 23 - Immagini e retoriche della politica per la mobilità (punti 0,4): *“relazione riferita alla intera seconda metà del XX secolo”*;

n. 24 - “Le Paysage Historique Urbain de Syracuse” (punti 0,4):

“relazione sulla FORMAZIONE del PAESAGGIO URBANO della Siracusa contemporanea”;

n. 27 - La rada di Augusta nella storia (punti 0,4): *“relazione su temi di STORIA del TERRITORIO in età contemporanea, con attenzione specifica ai temi di archeologia industriale”;*

n. 28 - Pianificazione e politiche per l’ambiente (punti 0,2): *“relazione su temi di STORIA delle POLITICHE AMBIENTALI e delle AREE INDUSTRIALI del secondo novecento”;*

n. 31 - “Naturale, rurale, urbano” (punti 0,4): *“relazione su temi di storia dei sistemi produttivi rurali e degli insediamenti in età contemporanea”;*

n. 33 - “Dal quartiere chiuso al quartiere aperto” (punti 0,4): *“relazione su temi di storia sociale urbana in età contemporanea”.*

Per tutti i sopra elencati titoli si tratta, per espressa definizione della commissione, di tematiche concernenti la storia del territorio o comunque la trasformazione del territorio e del paesaggio, l’evoluzione degli insediamenti industriali, nonché le politiche comunitarie per l’ambiente e l’archeologia industriale, tematiche comunque estranee al settore scientifico disciplinare messo a concorso e comunque riconducibili ai diversi settori di architettura del paesaggio (ICAR/15) e di storia dell’architettura (ICAR/18). Sotto questo particolare profilo, l’attribuzione di ben sei punti al contratto di docenza per l’insegnamento di “storia dell’architettura” (che la commissione tenta di ricondurre al settore in questione attraverso l’indicazione della sede del corso (facoltà di lettere), ma che rientra, per espressa previsione normativa, nel diverso ambito scientifico- disciplinare ICAR/18 totalmente distinto da quello messo a concorso) costituisce un evidente ed eccessiva forzatura del

parametro della “congruità”, che non trova alcun supporto giuridico nella normativa di riferimento e nei criteri previsti dal bando di concorso e manifesta l’evidente travisamento dei fatti che determina la complessiva irragionevolezza del parametro di congruità utilizzato della commissione. Pertanto, ai sopraelencati titoli - oggettivamente e giuridicamente non congruenti con il settore scientifico disciplinare “storia contemporanea” - non poteva essere attribuito alcun punteggio. Nemmeno può essere invocata la cd. “interdisciplinarietà” correlata al settore scientifico (più volte richiamato dalla difesa della controinteressata) trattandosi di criterio di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, previsto dal D.M. 28 luglio 2009, laddove indica il criterio della "*congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate che le comprendano*" (art. 3 lett. b), mentre non prevede analogo parametro per la valutazione dei titoli.

5. Alle superiori argomentazioni consegue, quindi, l’illegittima attribuzione alla controinteressata del punteggio sopra indicato e - tenuto conto dei punteggi rispettivamente conseguiti dal ricorrente (86,45) e dalla controinteressata (89,23), l’illegittima individuazione della d.ssa Nucifora quale candidato migliore della selezione. Pertanto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del verbale del 4 aprile 2012, del decreto del 22 dicembre 2011, prot. n. 82356, e, per quanto di ragione, degli altri atti impugnati.

6. Va adesso esaminata l’istanza risarcitoria formulata dal ricorrente con atto notificato all’amministrazione in data 7 giugno 2013, con la quale chiede la liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla

mancata percezione dei compensi previsti per il contratto a tempo determinato sino al momento dell'assunzione (limitandosi ad affermare di non aver svolto, nelle more, alcuna attività lavorativa) e la liquidazione del danno non patrimoniale scaturente dalla violazione di interessi di rango costituzionale. La domanda risarcitoria è fondata nei termini di seguito precisati.

Va innanzitutto rilevato che l'illegittima attribuzione di punteggio alla controinteressata per titoli non valutabili e la complessiva violazione delle regole fissate nel bando di concorso e nelle norme che regolano le procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi a tempo determinato per le attività di docenza di ricerca, integrano l'elemento soggettivo della colpa dato che la discrezionalità conseguente alla libertà di organizzazione della ricerca e della didattica universitaria non può, ovviamente, sfociare nell'arbitrarietà e, pertanto il giudizio di congruenza, con il settore scientifico disciplinare messo a concorso, dei curricula dei candidati deve tener conto della tipicità - seppur in senso dinamico, flessibile, e interdisciplinare - dei settori scientifico disciplinari, al fine di garantire una valutazione conforme ai canoni di imparzialità e buon andamento. È evidente, inoltre, che il pregiudizio lamentato, consistente nell'impossibilità di ottenere l'incarico, sia da ascrivere all'inosservanza dei predetti canoni e alla violazione dei criteri fissati nel bando di concorso e sia pertanto ingiusto, con conseguente affermazione della responsabilità extracontrattuale sensi dell'art. 2043 cod. civ.

Va, inoltre, rilevato che la procedura in questione, indetta nel 2011, prevedeva la stipula di un contratto di durata triennale, prorogabile per soli due anni, per una sola volta; pertanto, fermo restando il diritto

alla parziale reintegrazione in forma specifica, ove ancora possibile, va riconosciuta, per la rimanente parte (ovvero integralmente nel caso in cui il ricorrente non possa più subentrare nel contratto di docenza) la liquidazione del danno per equivalente nella misura del compenso contrattuale previsto per l'incarico di durata triennale, che va ridotto di un terzo in considerazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa in questione e della mancanza di prova in ordine all'omesso svolgimento di qualsiasi altra eventuale attività lavorativa incompatibile con l'incarico di docenza. Va, invece escluso il risarcimento per i danni non patrimoniali, mancando al riguardo ogni indizio di prova. La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale va rivalutata secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data della stipula del contratto con la candidata illegittimamente selezionata fino a quella di deposito della presente decisione, ossia fino al momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta; sulla somma rivalutata gli interessi legali vanno calcolati esclusivamente dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, nei rapporti tra amministrazione ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo, mentre, tenuto conto degli specifici profili d' illegittimità della procedura e della peculiarità della vicenda, può essere disposta la compensazione delle spese tra le parti private.

8. Infine, avuto riguardo ai possibili profili di danno erariale va disposta la trasmissione della presente decisione alla Procura regionale della Corte dei conti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e condanna l'Università degli Studi di Catania al risarcimento del danno in favore del ricorrente, nei termini precisati in motivazione.

Condanna la medesima amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre al rimborso contributo unificato e altri oneri di legge se ed in quanto dovute; compensa le spese tra le parti private.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)